

Alle FNP-CISL Regionali  
Alle FNP-CISL Territoriali  
Al Coordinamento Donne FNP-CISL  
- Loro Sedi -

Roma, 21 febbraio 2022

Comunicazione n.140 /CMon/Idd

**Oggetto: Inps - Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023**

A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita non sono ulteriormente incrementati, così come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (GU n. 268 del 10 novembre 2021).

L'INPS, con circolare n. 18/2022, riporta, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, valevoli per il biennio 2023/2024. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

**Pensione di vecchiaia ai sensi dell'art. 24, cc. 6 e 7, del DL n. 201/2011 (l. n. 214 del 2011)**

Il requisito anagrafico per gli iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata (art. 2, c. 26 della l. n. 335/95) è il seguente:

Anno	Età pensionabile
<b>Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024</b>	<b>67 anni</b>
<b>Dal 1° gennaio 2025</b>	<b>67 anni</b> da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Nei confronti dei **lavoratori dipendenti**, iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, che abbiano svolto una o più delle **attività** considerate **gravose** o che siano stati addetti alle **lavorazioni**

**particolarmente faticose e pesanti**, per il periodo previsto dalla legge, e **con un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni**, il **requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia**, nel biennio 2023/2024, è fissato al raggiungimento dei **66 anni e 7 mesi** (art. 1, cc. da 147 a 153, della l. n. 205/2017).

Per i **soggetti, il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996**, il **requisito anagrafico** per l'accesso alla pensione di vecchiaia **con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni**, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei **71 anni**.

#### **Pensione anticipata ai sensi dell'art. 24, cc. 10-11 del DL n. 201/2011 (L. n. 214/2011)**

Per effetto della disapplicazione degli adeguamenti della speranza di vita fino al 2026 prevista dall'art. 15 del DL n. 4/2019, il requisito contributivo è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
<b>Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026</b>	<b>42 anni e dieci mesi (2.227 settimane)</b>	<b>41 anni e dieci mesi (2.175 settimane)</b>

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Con riferimento ai **soggetti con contribuzione** a decorre **dal 1° gennaio 1996**, il **requisito anagrafico** per l'accesso alla pensione anticipata **con almeno 20 anni di contribuzione effettiva** e con il **requisito del c.d. importo soglia mensile**, pari a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale, si perfeziona, per il biennio 2023/2024, al raggiungimento dei **64 anni**.

Per i **lavoratori cd. "precoci"** il requisito contributivo per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Requisito contributivo
<b>Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026</b>	<b>41 anni (2132 settimane)</b>
<b>Dal 1° gennaio 2027</b>	<b>41 anni (2132 settimane)</b> da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Il trattamento pensionistico anticipato decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.

Con riferimento alla **pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote**, per il biennio 2023-2024, i **lavoratori** possono conseguire tale diritto se in possesso di **un'anzianità contributiva di almeno 35 anni** e di **un'età anagrafica minima di 62**

**anni**, fermo restando il raggiungimento di **quota 98**, se lavoratori **dipendenti pubblici e privati**, ovvero di **un'età anagrafica minima di 63 anni**, fermo restando il raggiungimento di **quota 99**, se lavoratori **autonomi** iscritti all'INPS.

### **Accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco**

Per il biennio 2023/2024, i **requisiti anagrafici** e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, quello **contributivo** previsto per il trattamento pensionistico **non sono ulteriormente incrementati**.

Nel merito, nel biennio 2023/2024:

- per la **pensione di vecchiaia** (art. 2 del Dlgs n. 165 del 1997) a decorrere dal 1° gennaio 2023, per personale che raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e che non abbia a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2021/2022, fermo restando il regime delle decorrenze della c.d. finestra mobile e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

- Per la **pensione di anzianità** (art. 6 del Dlgs n. 165 del 1997), a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'accesso, fermo restando il regime delle decorrenze della c.d. finestra mobile, avviene con i seguenti requisiti:

1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età, fermo restando l'ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile;

2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;

3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

### **Lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico**

Con riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia dei lavoratori iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico, per il biennio 2023/2024 non sono incrementati, per cui:

<b>Gruppo ballo</b>	
Anno	Età uomini e donne
<b>Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024</b>	<b>47 anni</b>
<b>Dal 1° gennaio 2025</b>	<b>47 anni</b> da adeguare agli incrementi della speranza di vita

<b>Gruppo Cantanti - Artisti lirici - Orchestrali - Etc.</b>	
Anno	Età uomini e donne
<b>Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024</b>	<b>62 anni</b>
<b>Dal 1° gennaio 2025</b>	<b>62 anni</b> da adeguare agli incrementi della speranza di vita

<b>Gruppo Sportivi Professionisti</b>	
Anno	Età uomini e donne
<b>Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024</b>	<b>54 anni</b>
<b>Dal 1° gennaio 2025</b>	<b>54 anni</b> da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Per le restanti categorie di lavoratori iscritte al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) i requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, relativamente al biennio 2023/2024, sono stabiliti nel modo seguente:

Anno	Età pensionabile
<b>Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024</b>	<b>67 anni</b>
<b>Dal 1° gennaio 2025</b>	<b>67 anni</b> da adeguare agli incrementi della speranza di vita

### **Pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione (Dlgs n. 42/2006)**

Ferma restando l'applicazione della disciplina della c.d. finestra mobile, nonché l'ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile per la pensione di anzianità, i requisiti nel biennio 2023/2024 sono:

#### **Pensione di vecchiaia**

Anno	Età pensionabile
<b>Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024</b>	66 anni
<b>Dal 1° gennaio 2025</b>	66 anni da adeguare agli incrementi della speranza di vita

## Pensione di anzianità

Anno	Requisito contributivo
<b>Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024</b>	<b>41 anni</b>
<b>Dal 1° gennaio 2025</b>	<b>41 anni</b> da adeguare agli incrementi della speranza di vita

Cordiali saluti

(Il Segretario Nazionale)  
Patrizia Volponi

